

N° 576/22 Sent.
N. 1193/21 R.G.
N. 1926 Cron

Appello sentenza Tribunale Lecce
N. 2592 dell'1.7.2021
Oggetto: spese del giudizio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Lecce

Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

dott. Gennaro LOMBARDI Presidente

dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere

dott. Sergio DE BARTOLOMEIS Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 1193.2021 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa

da

Rocco PELLEGRINO, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Pietro
Attilio Galati, domiciliatario

APPELLANTE

contro

I.N.P.S., con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliato in Lecce presso la sede provinciale, rappresentata e difesa, per procura
generale alle liti richiamata in atti dall'avv. Marcello Raho e Nilla Borusi.

APPELLATO

All'udienza del 16.5.2022 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 29.12.2021 Rocco PELLEGRINO ha proposto appello
avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, rigettata la domanda del 4.7.2017
nei confronti dell'INPS per il pagamento della la riliquidazione della pensione (diritto

1


statuito con pregressa sentenza 2355/2016), si era condannato esso soccombente, per temerarietà della lite, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 400

Ha lamentato l'erroneità della decisione, limitatamente alla declaratoria di irripetibilità delle spese per violazione dell'art. 152 disp. att., non avendo il giudice tenuto conto della circostanza che nel provvedimento INPS dell'8.6.2016 mancava ogni riferimento al fatto che la liquidazione avveniva in esecuzione della sentenza 2355/2016

Ha dunque chiesto compensarsi le spese del giudizio di I grado.

L'I.N.P.S. nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha concluso per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese del grado.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.

L'appello è infondato e come tale da rigettarsi.

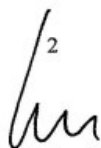
Il sindacato della Corte ha ad oggetto la censura del decisum in ordine alla inesistenza delle condizioni per poter ravvisare nel comportamento del ricorrente l'ipotesi di una lite temeraria.

Per il sindacato in questione è necessario premettere che la domanda del 4.7.2017 recava, quale elemento di causa petendi – espressamente indicato – il diritto al pagamento, a far data dall'aprile 2010 degli importi differenziali riconosciuti, a favore del ricorrente, nel pregresso contenzioso conclusosi con sentenza 2355.2016; che l'INPS, costituitosi in giudizio, documentava il pagamento, avvenuto nel giugno 2016, di quanto spettante a controparte

Il giudice si determinava dunque al rigetto della domanda con condanna del soccombente alle spese ritenendo non applicabile l'esenzione di cui all'art 152 disp. att. cpc per la temerarietà della lite.

Nell'appello si assume che il pensionato, ricevutosi gli importi di cui al provvedimento INPS dell'8.6.2016, non era in grado di conoscere a quale titolo fosse avvenuta l'erogazione non essendovi alcun riferimento all'esito del pregresso contenzioso; da qui l'assenza, nell'intrapresa azione, della mala fede o colpa grave.

Osserva la Corte che la parte, sia nella pregressa fase che nell'odierna, non ha mai documentato eventuali precedenti richieste all'INPS – al di fuori di quelle originatesi dal

2


contenzioso sfociato nella cit. sentenza 2355 – tali da giustificare da parte dell'Istituto il riconoscimento e pagamento di un credito in favore del Pellegrino; ciò posto, è ben vero che nella cit. comunicazione del febbraio 2016, non si esplicita che gli importi sono in esecuzione di quanto riconosciuto con la menzionata sentenza 2355, ma è altrettanto indiscutibile che ivi la decorrenza del credito quantificato e riconosciuto è la medesima (aprile 2010) di quella riconosciuta nella cit. sentenza, indicazione questa evidente per l'accipiens dell'avvenuto soddisfacimento del suo diritto ben prima che si determinasse, con colpa inescusabile, all'esercizio di una azione palesemente infondata.

Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado in favore dell'INPS; a nulla vale la dichiarazione di esenzione ex art 152 disp. att. cpc in calce al ricorso in appello – peraltro neanche sottoscritta dalla parte – poiché non pertinente l'oggetto d'appello che non concerne l'esercizio dell'azione *“..per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali...”*

L'entità delle spese da liquidarsi è rapportata al valore di causa, cioè alle spese liquidate dal I giudice.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 29.12.2021 da Rocco PELLEGRINO nei confronti dell'I.N.P.S. avverso la sentenza dell'1.7.2021 del Tribunale di Lecce, così provvede:

rigetta l'appello

condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 236 ex D.M. n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13

Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni

Così deciso in Lecce il 16.5.2022

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
19 MAG. 2022

Il

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Donatella LIGASTRO)